

Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale

del 16 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 53 capoversi 1 lettera d e 2 della legge del 7 ottobre 1983² sulla protezione dell'ambiente;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2010³,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 148,93 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per il finanziamento di attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo e nel piano finanziario.

Art. 2

I mezzi finanziari di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per:

- a. contributi al Fondo globale per l'ambiente, GEF (124,93 milioni di franchi al massimo);
- b. contributi al Fondo per l'ozono del Protocollo di Montreal (12 milioni di franchi al massimo);
- c. contributi ai due fondi per il clima «Special Climate Change Fund» (SCCF) e «Least Developed Countries Fund» (LDCF) (9 milioni di franchi al massimo);
- d. costi d'esecuzione del credito quadro (3 milioni di franchi al massimo).

¹ RS 101

² RS 814.01

³ FF 2010 4195

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum

Il segretario: Philippe Schwab